SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2183

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1995

Divieto di vendita di giornali e periodici contenenti stampe o regali d'ogni genere

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. – L'aumento indiscriminato dell'inserimento, in quotidiani, settimanali, quindicinali, mensili e periodici, di «regali» di innumerevoli specie e varietà (dal rossetto alla videocassetta) sta portando ad un veloce allontanamento dello spirito con cui, invece, la stampa si dovrebbe avvicinare al lettore. Ormai, sempre più spesso, la decisione di acquistare questo o quel giornale si sposta a seconda del regalo ad esso allegato, con ciò svilendo totalmente il lavoro di coloro i quali, fino ad oggi, il giornale hanno «fatto», e cioè i giornalisti, concludendosi, il tutto, a discapito della «qualità intellettuale» del prodotto.

Ma non basta! Gli editori più poveri, che sono quelli che, con il duro lavoro di periferia, stentano a vivere in nome del giornalismo locale, vengono, insieme ai loro giornalisti, seriamente e duramente penalizzati a favore di coloro i quali da editori, in sostanza, sono divenuti titolari dei più forniti supermercati del regalo e distributori di una varietà di oggetti e prodotti tale da rendere difficile l'individuazione del prodotto originale e cioè il giornale.

Si aggiunga a tutto questo:

1) che la pubblicazione, qualunque essa sia, abbisogna della registrazione presso il tribunale, con tanto di indicazione del prodotto giornale che si intende stampare e diffondere;

2) che, da qualche tempo, e più frequentemente accade che il costo della pubblicazione aumenti a causa del «regalo» inserito che, quindi, viene di fatto, ad essere venduto, anch'esso, insieme al giornale.

Puo ciò essere fatto? Come vengono tassati gli incassi di tali vendite?

È danaro ricavato dalla vendita del giornale o dalla vendita del prodotto «regalato»?

A tutte queste domande, dubbi ed incertezze si deve rispondere con un disegno di legge.

Esso si sostanzia in 2 articoli: il primo stabilisce il divieto di porre in vendita ciò che non sia il prodotto giornale; il secondo prevede le sanzioni per l'inosservanza di tale divieto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È vietato distribuire o porre in vendita quotidiani, settimanali, quindicinali, mensili o periodici in genere, che non abbiano le caratteristiche dichiarate al momento della iscrizione della testata presso i competenti tribunali e che contengano, in allegato, qualsivoglia altra pubblicazione od oggetto, sia sotto forma di regalo, sia mediante aumento del prezzo di copertina.

Art. 2.

1. La violazione del divieto di cui all'articolo 1 è punita con la sospensione della pubblicazione da un minimo di quindici giorni ad un massimo di tre mesi. Competente a decidere è il Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

2. In caso di recidiva, su segnalazione del garante, il presidente del tribunale competente per l'iscrizione provvede alla cancellazione definitiva della testata dall'apposito registro.